



# **COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO**

**CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

-----

**Regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante  
per le funzioni tecniche ex articolo 113 del d.lgs. 18 aprile 2016,  
n. 50**

## **REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE “FUNZIONI TECNICHE”**

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e ambito applicativo**

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113, comma 1 e seguenti, del d.lgs. 50/2016 (da ora in poi Codice).
2. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante per le attività di programmazione della spesa per investimenti, servizi e forniture, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori (ovvero direzione dell'esecuzione) e di collaudo tecnico amministrativo (ovvero di verifica di conformità), di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, a cura del personale interno.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale (figura nell'Ente comunque non presente).
4. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.

### **Articolo 2 – Costituzione del fondo incentivante e per l'innovazione**

1. A valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 1, articolo 113, del Codice, nel Bilancio di previsione è costituito apposito fondo interno d'incentivazione e innovazione per risorse finanziarie non superiori al 2 % dell'importo degli appalti, posti a base di gara.
2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni individuate nell'articolo 1, comma 2, nonché fra i loro collaboratori.
3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento.
4. Le somme di cui al comma 2 si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del comune. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80% in argomento.
5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificassero dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.
6. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nel caso di varianti derivanti da errori interni, non si procede all'aumento della quota di fondo, in relazione ai soggetti responsabili.

7. Il fondo è costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico della singola opera o lavoro, servizio, fornitura.

### **Articolo 3 – Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo**

1. La percentuale massima stabilita è così graduata in ragione dell'entità dell'opera o lavoro, servizio, fornitura:

- a) importo fino a euro 500.000,00: percentuale del 2,00%;
- b) importo superiore a euro 500.001,00 e fino all'importo di euro 1.000.000,00: percentuale del 1,80%;
- c) importo superiore a euro 1.000.001,00 e fino all'importo di euro 2.500.000,00: percentuale del 1,60%;
- d) importo superiore a euro 2.500.001,00: percentuale del 1,40%.

2. In ragione del limitato apporto programmatico e tecnico la disciplina dell'incentivo non si applica agli appalti di importo singolarmente inferiore a euro 20.000,00.

3. In relazione a quanto specificamente stabilito dall'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016, la disciplina dell'incentivo si applica esclusivamente agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione.

### **Articolo 4 – Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo**

1. Concorrono alla ripartizione dell'80% del fondo i seguenti soggetti:

- RUP;
- Verificatore progettuale;
- Controllori delle procedure di bando/lettere d'invito;
- Direttore dei lavori o dell'esecuzione dell'appalto;
- Collaudatore Tecnico o Verificatore di Conformità;
- Collaudatore Statico;
- Loro collaboratori.

### **Articolo 5 – Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro, penali da ritardo, revoche**

1. Il responsabile del competente Settore, prima dell'avvio della fase programmatica, o anche dopo qualora tale fase non fosse stata per qualsiasi motivo formalizzata:

- a) conferisce gli incarichi di RUP, verificatore progettuale, direttore dei lavori o dell'esecuzione dell'appalto, Collaudatore Tecnico o Verificatore di Conformità, Collaudatore Statico;
- b) individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
- c) suddivide, tra i soggetti coinvolti nel medesimo investimento, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui all'articolo 6;
- d) indica le modalità per l'espletamento dell'incarico;
- e) assegna i tempi per il compimento delle attività;
- f) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati o per inadempimento, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.

2. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.

3. Gli incarichi sono immediatamente efficaci dal momento della loro comunicazione agli interessati.

4. Le penali, da applicare ai soggetti incaricati per ogni singolo giorno di ritardo, sono stabilite in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo spettante ai dipendenti e, comunque, complessivamente non

superiore al 10 per cento, da valutare a cura del competente Responsabile del Settore in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

5. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.

6. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività del personale.

7. Il Responsabile di Settore può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile di Settore, accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota d'incentivo spettante, in correlazione al lavoro effettivamente eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

## Articolo 6 – Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'articolo 4, comma 1, destinata all'incentivo viene ripartita, per ciascun opera o lavoro, servizio, fornitura, con determinazione del Responsabile di Settore competente secondo i parametri della tabella sotto indicata in rispetto delle specifiche competenze del personale coinvolto.

Suddivisione dell'incentivo per le varie fasi dell'opera, lavoro, servizio o fornitura	Descrizione delle varie fasi dell'opera, lavoro, servizio o fornitura	Suddivisione quota incentivo per ogni singola fase ai soggetti che vi prendono parte				
		A Responsabile unico del procedimento	B Direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione Collaudatore statico e amministrativo	C Collaboratori tecnici	D Attività di supporto tecnico-amministrativo	E Totale (A+B+C+D)
10%	Programmazione della spesa per investimenti	20%		40%	40%	100%
20%	Verifica progetti	60%		30%	10%	100%
15%	Controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei contratti	30%		20%	50%	100%
40%	Direzione lavori e contabilità lavoro ovvero direzione dell'esecuzione del servizio	10%	45%	35%	10%	100%
15%	Collaudo statico e collaudo tecnico /amministrativo o certificato di regolare esecuzione ovvero verifica di conformità	30%	30%	25%	15%	100%
100%	Totale					

2. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.

3. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.

4. Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale dell'ente.

5. La verifica dei progetti redatti da professionisti esterni è demandata al responsabile del procedimento che vi provvede con il supporto dei propri uffici interni.

6. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno, a fronte del conferimento d'incarichi esterni o inadempimenti, non costituisce economia di spesa e va ad alimentare le risorse complessivamente destinate all'incentivazione, senza però che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che hanno determinato questo peculiare incremento. Il riparto della "rialimentazione" è disposto in sede programmatoria.

7. Nel caso di ricorso a centrale di committenza e ove da questa venga richiesta, la quota devoluta a tale struttura è quella relativa al "controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei contratti".

#### **Articolo 7 – Limitazione all'erogazione degli incentivi**

1. Ai sensi dell'art 113, comma 2, del Codice, l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 50 % del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico fondamentale.

#### **Articolo 8 – Liquidazione del compenso incentivante**

1. La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo, mediante apposito atto assunto dal competente Responsabile di Settore, nei seguenti momenti:

- α) per i dipendenti che svolgano le funzioni di RUP e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- β) per i dipendenti che svolgano attività di verifica progettuale e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- χ) per i dipendenti che svolgano attività di controllo delle procedure di bando o compiti da centrale unica di committenza per conto di altri enti e loro collaboratori: il 50%, entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- δ) per i dipendenti che svolgano attività di direzione lavori o di direzione dell'esecuzione del contratto e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dalla data di emissione dei certificati di pagamento o strumenti analoghi per almeno il 50% dell'importo dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- ε) per i dipendenti che svolgano attività di collaudo: entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.

4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o incrementi di spesa.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il competente Responsabile di Settore contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni adottate dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato l'errore, è decurtato applicando, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, la riduzione percentuale del compenso stabilita in sede di affidamento dell'incarico.
7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
8. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi patologiche di cui al presente articolo, l'Ente ha il diritto di ripetere quanto indebitamente già corrisposto.

### **Articolo 9 - Entrata in vigore**

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli appalti programmati successivamente alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. 50/2016 ed entrano in vigore contestualmente all'approvazione della deliberazione di giunta comunale che le approva.
2. Stante la novità della materia, il presente regolamento potrà subire le modifiche ritenute più opportune entro i primi due anni di vigenza, al fine renderlo conforme alle concrete esigenze che dovessero manifestarsi e pur sempre sulla scorta dei principi di semplificazione, economicità e massima trasparenza.
3. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.